

Bologna, 20 luglio 2016

Agli Ordini degli Avvocati
dell'Emilia Romagna

e, per conoscenza,

Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali
dell'Emilia Romagna

Alle Direzioni Provinciali
dell'Emilia Romagna

Prot. 44340/2016

OGGETTO: Istanze di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari ex art. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c. - Integrazione

Con riferimento alla nota prot. n. 42543 dell'8 luglio 2016, recante informazioni e indicazioni per l'accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis c.c.p., e considerati i recenti chiarimenti forniti dalla Direzione centrale Audit in merito all'esenzione dal pagamento dei tributi speciali da parte di quei professionisti che agiscono per il recupero dei crediti professionali maturati in qualità di difensori d'ufficio, si rappresenta quanto segue.

Tributi speciali – Esenzione per gli atti propedeutici e funzionali alle procedure esecutive

L'art. 32 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale ricomprende all'interno della generica esenzione, relativa a bolli, imposte e spese, non soltanto gli atti "*strettamente necessari*" al pignoramento immobiliare, ma anche, come chiarito dalla risoluzione del 4 maggio 2010, n. 1 dell'ex Agenzia del territorio, le visure ipotecarie che sono atti propedeutici e funzionali alle procedure esecutive.

Considerato che la già citata risoluzione precisa che l'esenzione per gli atti propedeutici al pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.) opera poiché, ai sensi dell'art. 491 c.p.c., il pignoramento immobiliare è l'atto con cui si inizia

l'espropriazione forzata e che nel novero delle procedure di recupero rientrano anche il pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.) e il pignoramento mobiliare (art. 518 c.p.c.), si ritiene che anche per gli atti propedeutici a tali procedure (e, quindi anche per l'accesso alle banche dati ex art. 492 bis c.p.c.) non sono dovuti i tributi speciali.

Tributi speciali – Gratuità delle controversie sul lavoro

L'art. 10 della legge 533/1973 (gratuità delle controversie sul lavoro) sancisce l'esenzione senza limite di valore o di competenza per "*le imposte di bollo, registro e per ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura*", relativamente agli atti, ai documenti e provvedimenti concernenti le controversie individuali di lavoro.

Il secondo comma del suddetto articolo, inoltre, prevede che siano allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.

Considerato che all'ampia portata esecutiva della norma sono riconducibili, non soltanto gli atti e i documenti strettamente collegati alla esecuzione ma anche le attività che precedono il giudizio relativo all'esecuzione, si ritiene che anche per l'accesso alle banche dati ex art. 492 bis c.p.c. non sono dovuti i tributi speciali.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, le richieste effettuate ai sensi dell'art. 32 delle disposizioni attuative del c.p.c. e dell'art. 10 della legge n. 533 del 1973 non saranno più sottoposte al pagamento dei tributi speciali.

Con separata comunicazione saranno rese note le modalità con cui ottenere il rimborso dei tributi speciali già versati.

Con i migliori saluti

f.to IL DIRETTORE REGIONALE

Antonino Di Geronimo